



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelik II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano* (29 giugno 2024)
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa”* (1° luglio 2024)
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo* (1° agosto 2024)
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma* (1° ottobre 2024)
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma* (22 ottobre 2024)
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma* (22 ottobre 2024)
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini* (20 novembre 2024)
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini* (20 novembre 2024)

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci”* (8 maggio 2024)

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18 (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- *Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)*

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- *Supreme Court of India, affaire ‘Mohd vs State of Talangana’, 10 luglio 2024 (INDIA)*

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- *High Court of Karnataka, affaire ‘Kumar vs State of Karnataka’, 13 settembre 2024 (INDIA)*

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire ‘Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General’, 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione 718

CHIESA ORTODOSSA

- *Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)*

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire ‘Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.’, 30 agosto 2024 (USA)*

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, 11th Circuit, affaire ‘Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.’, 5 settembre 2024 (USA)*

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)*

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclair Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The "Fondo edifici di culto": nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)
annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)
annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)

- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)

- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)

- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)

- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)

- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)

- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)

- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindholm vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex reclassification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)', 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire 'Church of God of Cranston v. Church of God', 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni

The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions

SIMONA ATTOLLINO

RIASSUNTO

Il contributo esamina il Rapporto 2024 sull'Italia della Commissione Europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI), organo di monitoraggio sorto in seno al Consiglio d'Europa per la promozione dell'uguaglianza, la prevenzione e l'eliminazione della discriminazione e dell'intolleranza anche religiosa, nonché la promozione della diversità culturale. Al di là dell'eco mediatica che ha suscitato, il Report presenta interessanti profili di interesse per il diritto delle religioni relativi allo stato di maturazione dei diritti umani nel nostro Paese, con particolare riguardo ai diritti delle minoranze, e all'impatto del fattore religioso sulle dinamiche dell'integrazione.

PAROLE CHIAVE

Consiglio d'Europa; ECRI; divieto di discriminazione; intolleranza religiosa; migranti; integrazione

ABSTRACT

This paper focuses on the European Commission's 2024 Report against Racism and Intolerance (ECRI), the European Council's monitoring body whose purpose it is to promote equality and cultural diversity, prevention and elimination of discrimination and religious intolerance. Beyond the media debate, the Report presents interesting profiles of law and religions related to the state of human rights maturation in our country, in particular minority ones and about the impact of religion on integration dynamics.

KEYWORDS

European Council; ECRI; Principle of non-discrimination; religious intolerance; migrants; integration.

SOMMARIO: 1. L'interesse giuridico oltre il dibattito mediatico – 2. Politiche educative, istruzione inclusiva e formazione religiosa. Il leading case

della religione ebraica – 3. Tutela delle minoranze e segregazione – 4. Il migrante nel solco delle discriminazioni.

1. L'interesse giuridico oltre il dibattito mediatico

Lo scorso 22 ottobre è stato pubblicato il Rapporto 2024 dell'*European Commission against Racism and Intolerance* (d'ora in poi ECRI) sull'Italia, frutto del sesto ciclo di monitoraggio, che fotografa la situazione nazionale fino all'11 aprile 2024, presentando, accanto alla disamina comune a tutti gli Stati membri fondata sulle tre macro aree di interesse¹, un approfondimento mirato su taluni temi di specifico impatto sul nostro Paese.

La pubblicazione del Report ha portato con sé un vivace dibattito politico e mediatico con specifico riguardo al “discriminatory profiling in policing”, ovvero ai presunti casi di profilazione razziale perpetrati dalle forze dell'ordine in danno di talune minoranze (LGBT+, rom e di origine africana)²: è ciò che sarebbe emerso, a parere dell'ECRI, dalle testimonianze raccolte da una sua delegazione durante la visita in Italia e confermato dai rapporti delle organizzazioni della società civile e di altri organismi di monitoraggio internazionali specializzati. Al di là dell'interpretazione dei dati che, all'indomani della pubblicazione del Report, il mondo politico e quello dell'informazione hanno inteso offrire, le osservazioni del Governo italiano, giunte all'esito del dialogo confidenziale avviato preventivamente dall'organismo europeo su una prima bozza del documento, sottolineano, in senso contrario, il costante lavoro dell'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), attivo, tra gli altri, nel campo della lotta alla discriminazione anche attraverso il monitoraggio, la sensibilizzazione e la formazione delle forze dell'ordine. E

¹ Dette aree sono: 1) effettiva parità e accesso ai diritti; 2) discorso dell'odio e violenza motivata; 3) integrazione e inclusione. Il Report 2024 è disponibile all'url <https://rm.coe.int/sixth-report-on-italy-translation-in-italian-1680b205f7>.

² Si vedano i numerosi articoli apparsi sulle principali testate giornalistiche nazionali. Ad esempio, *Il rapporto della commissione razzismo e intolleranza. Accuse di razzismo dal Consiglio d'Europa, le reazioni di governo e Quirinale*, 23 ottobre 2024, in <https://www.rainews.it/articoli/2024/10/razzismo-rapporto-commissione-consiglio-europa-reazioni-governo-e-quirinale-ecri-meloni-mattarella-2aba1525-eeec-4fa1-8bfe-99ab9b8d4e0d.html>; Il rapporto del Consiglio d'Europa sul presunto razzismo della polizia italiana – Una analisi a mente fredda, 28 ottobre 2024, in <https://bedaromano.blog.ilsole24ore.com/2024/10/28/il-rapporto-dellecrici-sul-presunto-razzismo-della-polizia-italiana-una-analisi-a-mente-fredda/>; Polizia. Mattarella «stupito» per la segnalazione di razzismo nelle forze dell'ordine, 22 ottobre 2024, in <https://www.avvenire.it/attualita/pagine/il-rapporto-del-consiglio-d-europa-contro-l-intoll>; Rapporto Ecric, Tajani: “Protesta formale, è inaccettabile”, 24 ottobre 2024, in <https://www.ilgiornale.it/news/interni/rapporto-ecri-tajani-alza-voce-consiglio-deuropa-protesta-2386266.html>.

ciò in linea con quanto enunciato già nella sesta Relazione per l'Italia redatta dal Ministero dell'Interno, in applicazione della Convenzione quadro sulla protezione delle minoranze firmata a Strasburgo il 1° febbraio 1995³.

È pur vero che questa è solo l'ultima delle notazioni sollevate dalle istituzioni nazionali a fronte del prodotto ECRI, che, invece, sono

maturate in un generale clima di confronto proficuo che ha osservato lo stato dei diritti umani, in particolare quelli delle minoranze, in chiave sostanzialmente propositiva, lambendo numerosi settori di intervento – taluni dei quali oggetto della presente disamina – nel quadro delle politiche di integrazione.

L'attività di monitoraggio espletata offre, quindi, un'inedita opportunità di approfondimento di tali aspetti sia in relazione alle dinamiche giuridiche e antropologiche a essi sottese sia rispetto all'analisi dei progressi raggiunti dal dialogo tra le istituzioni e la società civile: una mappatura dei casi concreti, degli episodi verificatisi e delle iniziative effettivamente avviate sul territorio nazionale secondo un preciso protocollo procedurale seguito dall'ECRI rappresenta, invero, un'occasione propizia per sottolineare l'importanza della cooperazione tra gli attori coinvolti e le formazioni sociali impegnati nello sviluppo e nelle politiche di integrazione a livello nazionale più o meno in linea con il *trend* europeo⁴.

L'esame *funditus* delle questioni di interesse nazionale oggetto del Report 2024 conduce, pertanto, lo studioso delle relazioni Stato-Chiese a puntare il faro sull'impatto che la componente religiosa – sia essa intesa in chiave di appartenenza individuale ovvero quale fattore culturale nella cornice pubblicistica – può avere nelle dinamiche antidiscriminatorie: in concreto, quanto il movente

³ Il Rapporto, presentato il 14 marzo 2024 insieme alle sue Appendici 1 e 2 ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 2, della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, è disponibile all'url <https://rm.coe.int/I6th-sv-italy-en/1680AEP>. Esso contiene indagini aggiornate condotte in Italia sulle situazioni di criticità abitativa e sulle condizioni di vita della popolazione rom nel nostro Paese, dalle quali emerge che, nonostante il persistere di alcune difficoltà, le amministrazioni italiane hanno compiuto sforzi notevoli a molti livelli attraverso una serie di iniziative e soluzioni differenziate. Queste iniziative evidenziano buone pratiche diffuse in tutto il territorio, in linea con i settori chiave identificati nella Strategia nazionale per l'inclusione e la partecipazione 2021-2030 (Occupazione, istruzione, alloggio, salute, inclusione, partecipazione e lotta alle discriminazioni rom).

⁴ Nell'*Introduzione* del Rapporto 2024, a pagina 4, si chiarisce che “i metodi di lavoro per la preparazione dei rapporti prevedono analisi documentali, una visita al paese in questione e in seguito un dialogo riservato con le autorità nazionali. I rapporti dell'ECRI non sono frutto di indagini o prove testimoniali. Si tratta di analisi basate su informazioni raccolte da varie fonti. Gli studi documentali si basano su numerose fonti scritte nazionali e internazionali. La visita nel paese fornisce l'occasione di incontrare direttamente le parti interessate (governative e non governative), al fine di raccogliere informazioni dettagliate. Il dialogo riservato impostato con le autorità nazionali consente alle stesse, se lo ritengono necessario, di formulare commenti sulla bozza di rapporto, al fine di correggere ogni eventuale errore fattuale contenuto nel rapporto. A conclusione del dialogo, le autorità nazionali possono richiedere, se del caso, che le loro osservazioni siano allegate al rapporto finale dell'ECRI.”

religioso sia alla base di determinati comportamenti violenti; quanto i discorsi d'odio abbiano radici in rivendicazioni identitarie; in che termini la cultura e la religione possano orientare la costruzione di modelli di genere nelle comunità sociali. Per non parlare dell'esperienza migratoria – fenomeno, questo, legato a doppio filo alle dinamiche confessionali – che ha dimostrato l'entità dell'"emergenza umana" a cui l'Europa è costantemente sottoposta, prodotta dalla complessità della convivenza interetnica nelle cui trame si insinua di frequente il germe della discriminazione e dell'intolleranza: esso permea gli aspetti più intimi dell'individuo, a cominciare dalla dimensione religiosa su cui appare sempre più utile fare leva per contribuire al sano processo di costruzione dell'identità dell'uomo autenticamente parte di una comunità e, talvolta, di una minoranza, con le difficoltà che tale appartenenza comporta. La valorizzazione dell'adesione fideistica può, infatti, contribuire a realizzare un processo teso a "riumanizzare i migranti", ossia ad ascoltarne le narrazioni, i bisogni e tracciarne la rotta dell'inclusione, arginando il rischio concreto della marginalizzazione.

Le discriminazioni attraversano, quindi, la religione e si servono di essa per giustificare l'acuirsi di visioni stereotipate e legate a presunte ideologie ostili ai processi di democratizzazione delle società contemporanee. Il comportamento umano è, talvolta anche senza intenzione, religiosamente orientato in molteplici spazi dell'esistenza, a cominciare dalle scelte bioetiche, sino a quelle lavorative, educative e finanche alle modalità di abbigliamento nei luoghi pubblici: sono tutti aspetti in cui l'uomo entra in collisione con lo spazio sociale e tenta di costruire il proprio "io" resistendo e, al contempo, emancipandosi rispetto all'ancestrale e spesso imposta appartenenza religiosa.

Ecco, quindi, l'attenzione che gli stessi ordinamenti confessionali devono riservare all'osservazione della rete sociale delle discriminazioni, potendo contribuire a deviarne il corso, da protagonisti e nello spirito della rinnovata bilateralità: un metodo questo, che, in punto di sostegno all'integrazione sociale e di tutela della diversità cultural-religiosa, è oggi maggiormente proteso alla valorizzazione delle singole comunità, in ossequio a quella eterogeneità normativa che ormai caratterizza il panorama giuridico delle minoranze religiose nel nostro Paese⁵.

⁵ Cfr. ALESSANDRO TIRA, *Le minoranze religiose tra libertà, uguaglianza e identità. Una riflessione sul percorso normativo italiano tra Otto e Novecento*, in DANIELE EDIGATI, ALESSANDRO TIRA (a cura di), *Le minoranze religiose nel diritto italiano ed europeo. Esperienze del passato e problematiche contemporanee*, Giappichelli, Torino, 2021, pp. 79-102; FRANCESCO ALICINO, *Identità-differenze. La tutela delle minoranze religiose nell'esperienza giuridica italiana*, ivi, pp. 116-120; GIOVANNI BATTISTA VARNIER, *Origini e sviluppo delle garanzie di libertà per le minoranze religiose: dall'omogeneità al pluralismo*, in DANIELE FERRARI (a cura di), *Le minoranze religiose tra passato e futuro. Atti del Convegno* (Genova, 17 novembre 2015), Claudiana, Torino, 2016, p. 81 ss.

Il “nuovo volto del pluralismo confessionale”⁶, accompagnato al tema delle fluttuazioni migratorie⁷, testimonia, invero, il profondo dinamismo del moderno tessuto sociale che contraddice l’efficacia di un approccio unitario sia sul versante dell’esame giuridico, sia su quello dell’analisi sociologica. Ciò suggerisce una rilettura di talune categorie e coordinate sistematiche del diritto pubblico delle religioni⁸: lo stesso concetto di laicità assume una connotazione più aperta e inclusiva e abbandona una visione più intransigente, legata ai valori della tradizione nazionale e ostile al ruolo pubblico del fenomeno religioso, attraverso il riconoscimento della diversità culturale e il ruolo promozionale dello Stato nell’esercizio dei diritti di libertà⁹.

L’educazione al pluralismo religioso e il contrasto alle discriminazioni è, perciò, la chiave di una rinnovata *governance* delle migrazioni che il giurista delle religioni ha il dovere di incoraggiare.

2. Politiche educative, istruzione inclusiva e formazione religiosa. Il leading case della religione ebraica

Dal quinto Rapporto sull’Italia, adottato il 18 marzo 2016, l’ECRI registra “progressi e buone pratiche in un certo numero di settori”.

Uno di questi è il comparto dell’istruzione e delle politiche educative che,

⁶ Cfr. GIANNI LONG, *Alle origini del pluralismo confessionale. Il dibattito sulla libertà religiosa nell’età della Costituente*, il Mulino, Bologna, 1990, p. 368 ss.; si veda, altresì, BARBARA RANDAZZO, *Diversi ed eguali. Le confessioni religiose davanti alla legge*, Giuffrè, Milano, 2008, p. 5.

⁷ Sottolinea l’incidenza del fenomeno immigratorio sull’attuale pluralismo religioso in Italia ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *La tutela del pluralismo religioso in Italia: uno sguardo al passato e una prospettiva per il futuro*, in DANIELE FERRARI (a cura di), *Le minoranze religiose tra passato e futuro*, cit., pp. 139-140, per il quale viviamo in una società “con una presenza religiosa differenziata che si è venuta sviluppando non in ragione di campagne di conversione o per l’aumento di attenzione degli italiani per nuove o vecchie religioni diverse da quella tradizionalmente maggioritaria, quanto piuttosto per l’aumento dei flussi migratori [...] che hanno portato sul territorio [...] nuove forme di religiosità più (ortodossi, evangelici, pentecostali) o meno (islamici, buddhisti, induisti) nel solco delle tradizioni italiane”. In argomento da ultimo, cfr. FEDERICO GRAVINO, *Migrantes. Gli esodi contemporanei tra diritto e religioni*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2024; CARMELA VENTRELLA (a cura di), *La gestione dei flussi migratori. Diritti umani, dinamiche dell’accoglienza e circuiti confessionali*, Cacucci, Bari, 2020.

⁸ Cfr. PAOLO CAVANA, *Le minoranze religiose in Italia tra sistema pattizio e diritto comune*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 12, 2024, pp. 1-41.

⁹ Per approfondimenti, cfr. PAOLO CAVANA, *Confessioni religiose, pluralismo e convivenza: osservazioni sulla recente esperienza italiana*, in ERMINIA CAMASSA (a cura di), *Democrazie e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell’Europa del XXI secolo*, Atti del Convegno Nazionale ADEC. Trento, 22-23 ottobre 2015, Editoriale Scientifica, Napoli, 2016, p. 20; CARLO CARDIA, *Le sfide della laicità. Etica, multiculturalismo, islam*, Edizioni San Paolo, Cinisello Balsamo, pp. 173-178.

più di altri, incidendo sulle nuove generazioni, alimenta la cultura dell'inclusione e del rispetto della diversità.

L'educazione scolastica rappresenta un importante canale di conoscenza e interazione, che deve essere oggetto di politiche permanenti da parte dei governi nazionali sia in relazione alla qualità dell'insegnamento sia rispetto agli strumenti operativi a disposizione dei discenti. In conformità con le sezioni II e III della Raccomandazione di politica generale (RPG) n. 10 dell'ECRI sulla lotta contro il razzismo e la discriminazione razziale nell'ambito e per mezzo dell'educazione scolastica adottata il 15 dicembre 2006, in cui già si faceva riferimento a un crescente "contesto multiculturale", particolare attenzione è riservata ai contenuti dei programmi scolastici, la cui definizione è demandata all'autonomia delle scuole nei confini degli *indicatori nazionali* e dei *risultati educativi* prefissati, per ciascun insegnamento, dal Ministero dell'Istruzione e del Merito.

Seppure l'introduzione dell'educazione civica come materia di insegnamento autonomo nelle scuole primarie e secondarie abbia rappresentato un'azione meritevole di apprezzamento¹⁰, ad essa, in taluni casi, non è corrisposto un adeguato e solido approfondimento dei temi dell'uguaglianza e dei diritti umani nel dettaglio dei singoli programmi, residuando in tal senso solo mere dichiarazioni generali o iniziative culturali diffuse sul territorio¹¹.

¹⁰ Si veda la Legge n. 92 del 20 Agosto 2019, *Introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica*, in *Gazzetta ufficiale*, Serie Generale n. 195 del 21.08.2019. L'inserimento di questa materia obbligatoria ha sostituito l'educazione alla cittadinanza e alla Costituzione che era, invece, fino a quel momento parte dei programmi di altre discipline (storia, geografia, scienze sociali, ecc.).

¹¹ Ci si riferisce, in particolare, alla promozione dell'uguaglianza delle persone LGBTI+ e all'insegnamento dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale spesso non presenti nei programmi scolastici. Rispetto a queste tematiche, il nostro Paese, in linea con la Strategia nazionale LGBT+ 2022-2025, promuove solo talune iniziative *ad hoc*, tra cui la celebrazione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, già istituita dalla risoluzione del Parlamento Europeo del 26 aprile 2007 e richiamata dalla Nota Prot. n. 74061 del 16 maggio 2023 del Ministero dell'Istruzione e del Merito (<https://www.mim.gov.it/-/nota-prot-n-74061-del-16-maggio-2023>). Accanto a essa, si segnalano ulteriori iniziative della società civile volte a sostenere le scuole nell'insegnamento di materie relative alle persone LGBT+: ad esempio, il programma School Mates dell'Arcigay o il Centro Risorse LGBT+ di supporto agli studenti LGBT+ nelle scuole; oppure, con il finanziamento derivante dall'Otto per mille della Chiesa valdese è stato possibile pubblicare una Guida intitolata "Classe Arcobaleno" per agire in supporto a studenti di differenti sessualità nelle scuole italiane. L'azione europea su questo tema è, invece, decisamente più incisiva: nel Marzo 2024 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha adottato una nuova Strategia per l'uguaglianza di genere per il periodo 2024-2029 che guiderà i lavori dell'Organizzazione per l'uguaglianza di genere nei prossimi sei anni, in linea con gli impegni assunti durante il Summit di Reykjavik del 16-17 Maggio 2023 dai Capi di Stato e di governo. Il documento è reperibile all'url <https://search.coe.int/cm?i=0900001680ae569b>

Su altro fronte, ovvero quello della lotta al bullismo nelle scuole, l'ECRI osserva che sono stati compiuti alcuni progressi: nel 2021, infatti, il Ministero dell'Istruzione, con Decreto n. 18 del 13 gennaio 2021, ha pubblicato le Linee di orientamento aggiornate per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo nelle scuole e ha creato una piattaforma online (ELISA) che

A parere della Commissione, l'importanza della formazione specifica sui temi connessi alla cittadinanza, anche digitale, si manifesta sin dalla scuola primaria, ove “gli studenti dovrebbero prendere coscienza dei principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità quali pilastri della convivenza nella società, capire i principi e le libertà sanciti dalla Costituzione italiana e da documenti internazionali come la Dichiarazione universale dei diritti umani”; nell'istruzione secondaria, invece, “gli studenti dovrebbero imparare i valori che hanno ispirato la creazione dell'UE e dei sistemi giuridici internazionali, nonché i valori e le regole della vita democratica”¹².

Formazione inclusiva è, altresì, sinonimo di maggiore sensibilità religiosa.

Ad esempio, in linea con il sereno andamento dei rapporti istituzionali con l'ebraismo e di un più ampio pluralismo confessionale, le scuole italiane hanno dimostrato grandi capacità organizzative nella realizzazione di attività formative e progetti finalizzati, nello specifico, all'approfondimento della storia e della cultura ebraica, realizzati in collaborazione con la comunità religiosa e gli attori della società civile¹³.

raccoglie dati, informazioni e eroga formazione specifica.

¹² Il Report in commento, a pagina 8 e seguenti, richiama le Linee guida sull'insegnamento dell'educazione civica contenute nell'allegato al Decreto Ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, disponibile all'url <https://www.mim.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-35-del-22-giugno-2020>.

¹³ Si vedano le Linee guida nazionali per una didattica della Shoah a scuola, prot. n. 550 del 30 gennaio 2018, inviate dall'allora Ministra Valeria Fedeli, alle scuole di ogni ordine e grado, unitamente al discorso che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto alle studentesse e agli studenti presenti alla cerimonia di celebrazione del Giorno della Memoria in concomitanza con le celebrazioni del giorno della Memoria. Si rammenta che, con la legge n. 211 del 20 luglio del 2000, il Parlamento italiano ha riconosciuto il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti” specificando, all'art. 2, che in occasione di tale giorno “sono organizzati cerimonie, iniziative, incontri e momenti comuni di narrazione dei fatti e di riflessione, in modo particolare nelle scuole di ogni ordine e grado, su quanto è accaduto al popolo ebraico e ai deportati militari e politici italiani nei campi nazisti in modo da conservare nel futuro dell'Italia la memoria di un tragico ed oscuro periodo della storia nel nostro Paese e in Europa, e affinché simili eventi non possano mai più accadere”. Più di recente, si segnalano le Linee guida sul contrasto all'antisemitismo nella scuola, redatte nel Novembre 2021 dal Comitato paritetico Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri e Unione delle Comunità ebraiche italiane sotto la guida della Coordinatrice Nazionale per la lotta all'antisemitismo nell'ambito del Protocollo tra MI, Coordinatrice e UCEI. Le linee guida per contrastare il fenomeno rappresentano un importante strumento rivolto alle istituzioni, al mondo della scuola e dell'Università e a quello della comunicazione (<https://www.mim.gov.it/-/linee-guida-sul-contrasto-all-antisemitismo-nella-scuola>). Un'altra interessante iniziativa è stata realizzata dall'Unione delle Comunità ebraiche italiane e dalla Conferenza Episcopale Italiana per la preparazione di materiale didattico di approfondimento sull'ebraismo da utilizzare nell'ambito dell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (<https://educazione.chiesacattolica.it/ebraismo-e-cristianesimo-a-scuola-16-schede-per-incontrarsi-2/>). Sul “diritto alla memoria” e il “dovere della storia” cfr. CARMELA VENTRELLA, *La Chiesa cattolica e il ruolo della memoria nella costruzione del dialogo intra-religioso: la dichiarazione conciliare Nostra aetate e la sua attuazione*, in AA.VV. (a cura di), *Opus humilitatis iustitia. Studi in memoria del Cardinale Velasio De Paolis*,

Tale connessione con il tessuto sociale e istituzionale è, del resto, una storica prerogativa dell'ebraismo italiano che, forte dell'intesa con lo Stato del 1987 di cui alla legge di approvazione n. 101 del 1989 e della successiva modifica intervenuta con la legge n. 638 del 1996, ben si colloca nel panorama giuridico e culturale del nostro Paese: gli accordi bilaterali, oltre ad aver inciso sui diritti di libertà dei fedeli, già riconosciuti a livello costituzionale, hanno rafforzato il legame delle organizzazioni scolastiche, culturali, assistenziali e ogni altra articolazione funzionale di tradizione ebraica con le rispettive comunità locali¹⁴.

L'affermazione dell'esperienza sociale della religione ebraica è, quindi, un profilo essenziale dell'Intesa del 1987 che, negli anni, ha consentito all'ebraismo italiano di condurre e coltivare un'interlocuzione onesta con le istituzioni statali e le formazioni sociali, comprese le altre realtà religiose, nel circuito virtuoso dell'integrazione. La difficoltà storica ad allineare tale impianto di valori e reciproche concessioni all'effettiva conoscenza che il mondo contemporaneo, con particolare riferimento a quello giovanile o scolastico, possiede nei confronti delle caratteristiche autentiche della religione ebraica appare, oggi, un profilo su cui il nostro Paese ha ben investito e che emerge dalle risultanze dell'osservazione condotta dell'ECRI: nella coscienza collettiva, la vicenda ebraica non è più esclusivamente ricondotta ai tragici episodi della *Shoa*, ma è legata a una molteplicità di avvenimenti storici di emarginazione e vessazioni subite dalla comunità e dai suoi aderenti (dalle censure ai roghi del Talmud, sino al divieto dei matrimoni misti, solo per citarne alcuni)¹⁵.

Tanto è vero che, nella prospettiva attuale, la promozione di attività scolastiche inclusive e le iniziative a favore della formazione alla cultura ebraica sono state qualificate dall'Organo europeo *best practices*, al contrario di quanto avviene con "l'insegnamento della cultura delle comunità Rom, della storia delle persone di origine africana, compresa la storia del passato coloniale dell'Italia e le conseguenze delle politiche di discriminazione razziale nell'Italia contemporanea". Quest'ultimo è un aspetto di particolare criticità,

vol. I, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2020, pp. 129-138.

¹⁴ In tal senso cfr. CARLO CARDIA, *Intesa ebraica e pluralismo religioso in Italia*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), dicembre 2009, pp. 1-11; si veda, altresì, GIORGIO SACERDOTI, *L'intesa del 1987-89: Ebraismo italiano e ordinamento dello Stato*, in *La Rassegna Mensile di Israel*, vol. 75, n. 3, 2009, pp. 29-50; Id., *Lo statuto dell'ebraismo italiano e la sua rilevanza nello Stato*, in VINCENZO PARLATO, GIOVANNI BATTISTA VARNIER (a cura di), *Normativa ed organizzazione delle minoranze confessionali in Italia*, Giappichelli, Torino, 1992, p. 122.

¹⁵ Sui profili storici, l'evoluzione dei rapporti con la Chiesa cattolica e l'attuazione dell'Intesa si consulti la ricostruzione offerta da GIORGIO SACERDOTI, *Diritto ed ebraismo. Italia, Europa, Israele. Sessant'anni di interventi e battaglie civili*, Il Mulino, Bologna, 2021, *passim*.

che evidenzia la necessità di continuare a coltivare il rapporto tra le diverse religioni e di ciascuna di esse con lo Stato e le istituzioni pubbliche affinché possa raggiungersi un adeguato livello di maturazione del pluralismo culturale capace di abbattere autenticamente le barriere della discriminazione.

La storia antica dei rapporti Stato-Chiese chiarisce e, talvolta, giustifica quella moderna delle relazioni multiculturali, ma non impedisce che siano gli uomini e le donne di buona volontà a deviare, in senso positivo, gli esiti degli accadimenti contemporanei.

3. Tutela delle minoranze e segregazione

La chiusura del Report è dedicata a due aspetti rilevati nel contesto italiano che riguardano, in generale, una diffusa difficoltà incontrata dalla Commissione sul fronte del reperimento delle informazioni e dei dati relativi all'uguaglianza e, nello specifico, la presenza di manifestazioni di razzismo e di intolleranza all'interno delle forze dell'ordine.

Quest'ultimo aspetto, come si è accennato, è stato oggetto di un vivace dibattito politico e mediatico all'indomani della pubblicazione del Report 2024: al di là delle richiamate testimonianze sulla presunta profilazione razziale perpetrata dalle forze dell'ordine in danno di specifiche minoranze, esso richiama piuttosto l'attenzione sull'annosa questione del riconoscimento dei diritti di coloro che vengono privati della libertà personale per ragioni di sicurezza e ordine pubblico.

In effetti, la domanda securitaria, talvolta incautamente associata ai processi d'immigrazione, si è nei tempi recenti sempre più trasformata in una sorta di *ansia collettiva che* (ha) *cancellato i diritti*¹⁶, aprendo il varco a una serie di questioni e fattispecie che hanno messo in pericolo finanche il rispetto delle primarie garanzie costituzionali: nel caso in esame, i dati raccolti sulle pratiche di fermo e di controllo motivati da odio razziale hanno destato preoccupazione riguardo all'ingenerarsi di una "forma di potenziale razzismo istituzionale". Esso – si legge nel Report – non solo avrebbe suscitato "un senso di umiliazione e ingiustizia tra i gruppi interessati provocando stigmatizzazione e alienazione", ma avrebbe, altresì, minato la sicurezza generale erodendo "la fiducia del pubblico nella polizia" e contribuendo, così, "a non denunciare reati".

In disparte il messaggio che da tali considerazioni è stato, poi, effettivamente veicolato dai *mass media*, l'ECRI ha, piuttosto, auspicato un'opera di

¹⁶ L'espressione è di STEFANO RODOTÀ, *L'ansia che cancella i diritti*, in *La Repubblica* dell'11 ottobre 2001.

maggior sensibilizzazione e formazione del personale interessato e ha suggerito l'istituzione di un organismo indipendente di supervisione della polizia, in linea con quanto già contenuto nella Raccomandazione di Politica Generale dell'ECRI n. 11 sulla lotta al razzismo e alla discriminazione razziale nell'ambito delle attività di polizia e della Raccomandazione Generale n. 36 del Comitato delle Nazioni Unite sull'eliminazione della discriminazione razziale e sulla profilazione razziale da parte delle forze dell'ordine.

Tralasciando, per ragioni di ordine logico e sistematico, il dibattuto ma affine tema dell'esercizio della libertà religiosa nelle strutture penitenziarie¹⁷, diritto fondamentale che può essere ragionevolmente compresso a motivo di superiori esigenze di sicurezza connesse alla condizione detentiva¹⁸, ciò che appare qui in discussione è la preventiva sottoposizione di un individuo a una misura restrittiva della libertà personale per ragioni di carattere ingiustificatamente discriminatorio: lo schema concettuale è il medesimo, perché le stesse sono le esigenze di protezione e ordine pubblico a esse sottese, seppure ci si riferisca a fasi temporali differenti dell'eventuale *iter* carcerario.

In questi casi, la tecnica argomentativa del bilanciamento degli interessi in gioco, tutti costituzionalmente protetti, impone un *modus operandi* equilibrato e rispettoso dei diritti dei soggetti più vulnerabili ai quali, seppur trovandosi in una situazione di oggettiva costrizione, devono essere riconosciuti i diritti inviolabili¹⁹: vi sono, infatti, posizioni giuridiche di rango primario “non comprimibili (neanche) per effetto della detenzione”²⁰. Cionondimeno occorre tenere in considerazione esigenze quali l'ordine pubblico, la sicurezza altrui e, in una fase successiva, le limitazioni che l'ambiente penitenziario *oborto collo* impone. Il principio del “minore sacrificio necessario”, di cui la giurisprudenza costituzionale ha tracciato le coordinate²¹, rafforza sì l'idea

¹⁷ Diffusamente si consulti RAFFAELE SANTORO, *Libertà religiosa e riforma (incompiuta) dell'ordinamento penitenziario*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoe-chiese.it), 8, 2023, pp. 1-27; ID., *Religione e detenzione. La libertà religiosa oltre le mura carcerarie*, Editoriale Scientifica Italiana, Napoli, 2020.

¹⁸ Si veda COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, *Dichiarazione sul problema penitenziario*, 17 gennaio 2003, p. 1 ss.; in dottrina, cfr. ANTONIO FUCCILLO, *L'attuazione privatistica della libertà religiosa*, Jovene, Napoli, 2005, p. 130.

¹⁹ Diffusamente in dottrina, cfr. ROBERTO BIN, *Diritti e argomenti. Il bilanciamento degli interessi nella giurisprudenza costituzionale*, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 90-93, p. 127 ss.

²⁰ In tal senso, cfr. FABIO FIORENTIN, *Esecuzione penale e misure alternative alla detenzione. Normativa e giurisprudenza ragionata*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 410; RAFFAELE SANTORO, *Libertà religiosa e riforma (incompiuta) dell'ordinamento penitenziario*, op. cit., p. 16; PIETRO NUVOLONE, *Il rispetto della persona umana nell'esecuzione della pena*, in *Iustitia*, 1956, p. 183 ss.

²¹ Si vedano, tra le tante, le sentenze della Corte costituzionale nn. 213/2013, 232/2013; ma anche le sentenze nn. 253/2003, 367/2004, 7/2013.

pluralistica alla base della Costituzione ma, allo stesso tempo, evidenzia come lo stesso Testo fondamentale tenda sempre ad associare alla tutela di un diritto o di un interesse un connesso limite, che funge da contrappeso: è il caso dei diritti della sfera individuale, qui menzionati, che si accompagnano, bilanciandosi ragionevolmente, alle esigenze di tutela della sicurezza pubblica e della repressione dei crimini.

La diatriba comunicativa sorta a margine della pubblicazione del Report 2024 è, quindi, ben presto sedata ove si consideri che già negli anni Settanta la Corte costituzionale aveva inteso rimarcare che alla limitazione della libertà personale connessa allo stato di detenzione non dovesse corrispondere una compressione dei diritti fondamentali e della dignità del soggetto sottoposto a misura restrittiva, nella specie detenuta. È, infatti, “principio di civiltà giuridica che al condannato sia riconosciuta la titolarità di situazioni soggettive attive e garantita quella parte di personalità umana che la pena non intacca”²².

E, allo stesso tempo, “il divieto di discriminazione sulla base della nazionalità consente sì di differenziare la situazione del cittadino di uno Stato membro dell’Unione rispetto a quella del cittadino di un altro Stato membro, ma la differenza di trattamento deve avere una giustificazione legittima e ragionevole, sottoposta ad un rigoroso *test* di proporzionalità rispetto all’obiettivo perseguito”²³.

Oltretutto il bilanciamento tra queste esigenze di tutela è inevitabilmente un’operazione successiva alla preliminare identificazione del paniere degli interessi in gioco: quella che è stata efficacemente definita la “topografia del conflitto”²⁴, ovvero una rappresentazione delle ipotesi in cui tali contrapposizioni si manifestano con maggiore pervasività tali da incidere sul nucleo essenziale dei diritti di individuo.

Il tema, quindi, della tutela delle minoranze e della segregazione è, a giusto titolo, al centro della disamina dell’Organo europeo, perché tocca quelle situazioni di maggiore “esposizione” in cui si trovano le fasce più deboli della società che, nella maggioranza dei casi, provengono da Paesi diversi e sono vittime di una migrazione forzata.

In siffatte ipotesi il ruolo dello Stato ospitante e dei suoi operatori è, pertanto, profondamente delicato: il livello di progresso e di civiltà acquisiti in un contesto socio-ordinamentale si valutano proprio nella gestione dei soggetti più vulnerabili che occupano le “comunità separate” e vengono sottoposti a misure limitative della libertà personale. Così come dinanzi alle forze di po-

²² Si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 1979.

²³ Così la Corte costituzionale nella sentenza n. 227 del 2010.

²⁴ In questi termini ROBERTO BIN, *op. cit.*, p. 62 ss.

lizia e alle istituzioni penitenziarie, l'attenzione al rispetto delle condizioni di salute dei migranti e dell'accesso all'assistenza sanitaria è un ulteriore nodo cruciale nel monitoraggio dell'ECRI.

In un'ottica universalistica, la legislazione sanitaria italiana contempla tra i suoi destinatari, al pari dei cittadini, tutti coloro che sono beneficiari di protezione internazionale, speciale, temporanea e i richiedenti asilo. Seppure con talune difficoltà operative connesse all'accessibilità al sistema delle esenzioni anche a causa delle barriere di carattere linguistico, l'ECRI sottolinea con favore, definendole “promising practices”, talune attività avviate dell'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), ente pubblico centro di riferimento della rete nazionale per le problematiche di assistenza in campo socio-sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, nonché centro nazionale per la mediazione transculturale in campo sanitario.

In tale contesto, interessante appare la sollecitazione europea a una maggiore informazione e formazione dei funzionari pubblici e degli operatori sanitari rispetto al diritto dei migranti di usufruire di mediatori culturali e interpreti che operino all'interno del sistema sanitario in tutto il Paese e possano agevolare il dialogo con l'apparato amministrativo e burocratico²⁵.

Tale invito si colloca nello spirito generale di una normativa nazionale che, nelle sue linee programmatiche, consente a tutti gli individui – non soltanto cittadini – l'accesso alle cure sanitarie. Nella cornice dell'articolo 35 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dell'articolo 32 della Costituzione, passando per il d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286²⁶ e per la legge 6 marzo 1998 n. 40²⁷, l'attenzione alla cura globale di ogni persona, a prescindere dall'attribuzione di uno *status*, è un dato acquisito nel panorama normativo nazionale. Del resto, l'apertura alle cure dei migranti rafforza l'idea dell'universalità del sistema sanitario²⁸ e dà la stura al riconoscimento di una vera e

²⁵ In tal senso, l'ECRI segnala la presenza dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni Migranti e per il contrasto delle malattie della Povertà (INMP) che svolge attività di sensibilizzazione, sviluppa e organizza corsi di formazione per mediatori culturali nel settore sanitario e ne promuove l'assunzione e ha, di recente, creato un'applicazione per dispositivi mobili dedicata a fornire informazioni sui diritti ed i servizi sanitari disponibili per gli stranieri. Essa, disponibile in cinque lingue (italiano, inglese, francese, spagnolo e rumeno), contiene informazioni sulla prevenzione sanitaria e un glossario di termini relativi al sistema sanitario. “L'ECRI considera la creazione dell'applicazione una pratica promettente e invita le autorità ad ampliare il numero di lingue in cui è disponibile ed a promuoverla tra tutte le categorie di migranti”. Cfr. Report ECRI 2024, p. 25.

²⁶ Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, aggiornato all'11 ottobre 2024, art. 35.

²⁷ Art. 33, Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio sanitario nazionale.

²⁸ Cfr. PATRIZIA PICCOLO, *Tutela della salute e accesso alle cure del migrante*, in CARMELA VEN-

propria “cittadinanza sanitaria” per tutti; ma, analogamente a quanto accennato in merito alla segregazione per ragioni di sicurezza, anche la tutela della salute percorre il faticoso cammino dell’integrazione sociale dei migranti.

Da un lato, infatti, la “valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell’immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia” rappresentano l’obiettivo delle azioni statali, regionali e locali²⁹; dall’altro si assiste alla riproposizione, in chiave moderna, delle storiche questioni connesse all’interazione tra la tutela della salute e il diritto all’identità culturale³⁰. Si pensi alle disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile di cui alla legge n. 7 del 9 gennaio 2006 che sono, in tal senso, emblematiche, giacché sintetizzano, tentando di superarlo, il conflitto tra la manifestazione esteriore del proprio “io” attraverso pratiche simboliche e i processi di integrazione, nella specie delle donne, che esse in concreto ostacolano³¹.

In definitiva, il riferimento dell’ECRI all’attivazione di percorsi di accoglienza del popolo migrante che possano garantire il rispetto dei diritti umani dimostra la necessità di favorire il processo di inclusione culturale, prima ancora che giuridica e sanitaria, sul binario del richiamato bilanciamento tra diritti³²: ciò nel quadro europeo che già nel 2007 attraverso la Presidenza del Consiglio d’Europa aveva promosso la Conferenza europea *Health and Migration in the UE. Better Health for all in an inclusive society*, affinché gli Stati potessero avviare nei confronti dei migranti un’azione politica e socia-

TRELLA (a cura di), *La gestione dei flussi migratori. Diritti umani, dinamiche dell’accoglienza e circuiti confessionali*, Cacucci, Bari, 2020, p. 153 ss.

²⁹ Art. 42, comma 1, lettera c, Misure di integrazione sociale, del T.U. sull’immigrazione *cit*.

³⁰ Interessante appare la panoramica offerta da GAETANO MARCACCIO, *Identità religiosa e diritto alla salute. Interazioni classiche ed emergenti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 8, 2021, pp. 1-62.

³¹ Il reato di mutilazioni genitali femminili di cui all’art. 583 bis c.p. è oramai configurato quale reato di genere, come emerge chiaramente dai testi europei e internazionali in materia (la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012; la Risoluzione del Parlamento europeo del 14 giugno 2012; la Relazione *Female genital mutilation in the European Union and Croatia* del 2013; la Relazione del *Forum on the Future of Gender Equality in the European Union* della Commissione europea del 20 aprile 2015; la Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio del 25 novembre 2013, solo per citarne alcuni). Per un approfondimento sul tema sia consentito rinviare a SIMONA ATTOLLINO, *La violenza di genere per appartenenza: donne, religioni, simboli*, in VALENTINA JACOMETTI (a cura di), *Prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne, tra diritto e cultura*, Giappichelli, Torino, 2023, pp. 309-325.

³² Cfr. ANTONELLA ARCOPINTO, FEDERICO GRAVINO, *Migranti e identità religiose tra principi costituzionali e opera di bilanciamento*, in GAETANO DAMMACCO, CARMELA VENTRELLA (a cura di), *Religioni, diritto e regole dell’economia*, Cacucci, Bari, 2018, pp. 363-372.

le più inclusiva sotto molteplici profili, dall'inserimento lavorativo, a quello abitativo e all'accessibilità ai servizi sanitari³³. Profilo, quest'ultimo, poi richiamato dalla Dichiarazione di Bratislava sulla salute, i diritti umani e le migrazioni elaborata dall'ottava Conferenza dei Ministri Europei della Salute svoltasi nel novembre 2007³⁴.

Il tema delle discriminazioni e della salute è stata, inoltre, oggetto dell'attenzione del Parlamento europeo che ha sollecitato gli Stati membri “ad assicurare che i gruppi più vulnerabili, compresi i migranti sprovvisti di documenti, abbiano diritto e possano di fatto beneficiare della parità di accesso al sistema sanitario” e “a garantire che tutte le donne in gravidanza e i bambini, indipendentemente dal loro *status*, abbiano diritto alla protezione sociale quale definita nella loro legislazione nazionale, e di fatto la ricevano”³⁵. È, pertanto, questo lo spirito, non nuovo, ma rinnovato, a cui anche le politiche nazionali dovranno ispirarsi.

4. Il migrante nel solco delle discriminazioni.

Il Rapporto sull'Italia 2024, i cui punti salienti sono stati qui solo accennati, è ben più ampio e considerevole di quanto sia emerso anche nel dibattito pubblico: esso – che peraltro si riferisce agli ultimi otto anni di vita del nostro Paese (e non cinque, come di consueto, a causa delle sospensioni della pandemia da Covid-19) che hanno conosciuto maggioranze parlamentari assai diverse tra loro – mette in luce aspetti meritevoli di apprezzamento, quali ad esempio le politiche educative sempre più inclusive, l'accesso generalizzato all'assistenza sanitaria per tutti gli immigrati e un forte impegno istituzionale nella lotta ai discorsi d'odio³⁶.

In definitiva, ciò che emerge è che la condizione del migrante attraversa tutte le aree di criticità evidenziate dall'ECRI: lo fa nel settore dell'istruzione,

³³ PRESIDENZA DEL CONSIGLIO D'EUROPA, *Conclusioni e Raccomandazioni della Conferenza Europea Health and Migration in the UE. Better Health for all in an inclusive society*, Lisbona, 27-28 Settembre 2007, reperibile all'url [chrome-extension://efaidnbmninnbpcapjpcglclefindmkaj/https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/06/HealthMigrationEU2.pdf](https://www.insa.min-saude.pt/wp-content/uploads/2017/06/HealthMigrationEU2.pdf).

³⁴ Il documento è reperibile all'url [chrome-extension://efaidnbmninnbpcapjpcglclefindmkaj/https://saluteinternazionale.info/wp-content/uploads/2009/07/martinibratislava.pdf](https://saluteinternazionale.info/wp-content/uploads/2009/07/martinibratislava.pdf).

³⁵ Ci si riferisce alla Risoluzione n. 2010/2089 (INI) del Parlamento europeo Riduzione delle disuguaglianze sanitarie nell'Unione Europea, 8 marzo 2011, all'url https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-7-2011-0081_IT.html.

³⁶ In questi termini Alberto Gambino, Commissario italiano dell'ECRI, in un'intervista apparsa il 23 ottobre 2024 su *agensir.it*, “Rapporto ampio e largamente positivo. Discutibile il richiamo alla profilazione razziale”.

come in quello della sanità e delle politiche di sicurezza, divenendo l'emblema contemporaneo della vulnerabilità, il soggetto e l'oggetto della protezione in quanto maggiormente esposto al rischio dell'emarginazione e della ghettizzazione, nel significato più ancestrale del termine.

Un dato significativo è quello da ultimo fornito dall'UNAR, l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, istituito presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che nello specifico riguarda i casi di discriminazione registrati dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2022: l'Ufficio ne segnala 5.277, di cui 843 classificati come discorsi dell'odio. Di questi, 559 (65,1%) sono basati sulla razza e l'origine etnica, 204 (24,2%) sulla religione o il credo (tra cui 101 basati su pregiudizi anti-musulmani, 96 antisemiti e 7 basati su convinzioni personali o altro) e solo 49 (5,8%) sull'orientamento sessuale e l'identità di genere³⁷. È interessante notare come la questione migratoria e il fattore religioso siano le principali cause di violenza perpetrati ai danni dei più deboli e che essi, quindi, costituiscano motivi rilevanti per il lavoro dell'ECRI.

La religione è, ontologicamente, un fattore di aggregazione, ma può allo stesso tempo accrescere le distanze interpersonali e quelle tra i popoli e le comunità, qualora venga strumentalizzata e posta a fondamento delle azioni d'odio.

È questo un profilo che preoccupa i governi nazionali, che sempre più appaiono impegnati nella protezione e promozione delle identità culturali in funzione del progresso sociale, ambientale ed economico: ne è la conferma il recente impegno congiunto dei Ministri della Cultura del G7 manifestato in occasione dell'incontro a Napoli svoltosi il 20 e 21 settembre 2024, sotto la presidenza italiana, all'esito del quale è stata adottata la Dichiarazione "Culture, common good of humanity, common responsibility"³⁸. Essa rimarca l'importanza del patrimonio culturale, nella sua accezione polisemantica, quale fucina di valori e principi che "plasmano le identità": libertà di espressione, democrazia, rispetto del pluralismo sono solo alcuni dei pilastri su cui si regge l'integrazione sociale e che costituiscono "un antidoto contro tutte le forme di violenza ed estremismo". La comprensione reciproca e la coesistenza pacifica devono, quindi, guidare un "mondo sempre più interconnesso" e che non può cedere alla seduzione della guerra.

Il riferimento al bene comune che, al di là delle logiche consumeristiche, segna il recinto entro cui le relazioni umane devono svilupparsi rappresenta, in questo senso, il faro che illumina le politiche antidiscriminatorie: i temi dell'in-

³⁷ Questi dati sono forniti nel Report ECRI 2024 a pagina 16.

³⁸ La Dichiarazione è disponibile all'url <https://www.g7italy.it/it/dichiarazioni-della-riunione-g7-dedicata-alla-cultura/>.

tolleranza e delle discriminazioni sono intrinsecamente legati a tali dinamiche, perché minano il tessuto sociale, ostacolando la realizzazione di una società giusta e inclusiva e compromettendo la coesione sociale e il capitale relazionale³⁹. Affrontare le discriminazioni e promuovere i beni relazionali per creare valore condiviso sono priorità necessarie nel processo di costruzione delle moderne democrazie costituzionali; occorre, quindi, riconoscere la capacità delle relazioni umane di assurgere a risorsa strategica per il miglioramento della qualità della vita e per la realizzazione di un futuro condiviso e sostenibile.

Del resto, inclusione è sinonimo di sostenibilità, nella moderna declinazione sociale del termine, che ben evidenzia la necessità di un legame tra crescita individuale e comunità di appartenenza: nel discorso sulla sostenibilità la centralità degli aspetti sociali impone, quindi, una maggiore attenzione, a livello globale, ai temi legati alla giustizia sociale, alla questione religiosa, al fenomeno migratorio e a tutte quelle dinamiche nelle quali si sviluppa la personalità dell'individuo e del più fragile in particolare⁴⁰. Non è un caso che l'Agenda ONU 2030 ponga fra i suoi obiettivi la predisposizione di politiche più sensibili alle differenze culturali che, con metodo inclusivo, tentano di superare le logiche dello sviluppo che sino ad ora hanno determinato un aumento delle disuguaglianze⁴¹.

Il percorso segnato dall'ECRI si muove nel recinto delle società multiculturali, sollecitando gli Stati verso politiche inclusive che sappiano autenticamente valorizzare quel quadro plurale rappresentato dalle identità dei popoli: un valore, questo, da preservare e non "un inconveniente da rimuovere"⁴². Le azioni dei governi raccolgono le sfide più critiche dei tempi moderni, sintetizzando, senza appiattire, le istanze individuali: è qui che si incontrano i piani della sostenibilità e dell'inclusione sociale che, seppur preordinati verso obiettivi differenti, si nutrono dei medesimi valori: uguaglianza, giustizia, solidarietà.

³⁹ Cfr. PIERPAOLO DONATI, *Il volontariato? Un bene comune relazionale*, luglio-agosto 2021, disponibile all'url <http://www.vita.it/it/interview/2021/07/12/il-volontariato-un-bene-comune-relazionale/455/>; PIERPAOLO DONATI, RICCARDO SOLCI, *I beni relazionali. Che cosa sono e quali effetti producono*, Bollati Boringhieri editore, Torino, 2011, *passim*.

⁴⁰ Sul tema, cfr. MARIA BORRELLO, *Ripensare l'inclusione sociale nella prospettiva della sostenibilità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 6, 2023, pp. 1-28.

⁴¹ Si vedano, in particolare, gli Obiettivi: 1 (sconfiggere la povertà), 4 (istruzione di qualità), 5 (parità di genere), 8 (lavoro dignitoso), 10 (ridurre le disuguaglianze), 16 (pace, giustizia e istituzioni solide).

⁴² In questo senso già FRANCESCO GENTILE, *Intelligenza politica e ragion di Stato*, Giuffrè, Milano, 1983, p. 45; cfr., altresì, SEYLA BENHABIB, *Le rivendicazioni dell'identità culturale. Eguaglianza e diversità nell'era globale*, traduzione italiana di ANGELO DICUONZO, Il Mulino, Bologna, 2005; ALESSANDRA FACCHI, *I diritti nell'Europa multiculturale*, Laterza, Roma-Bari, 2004.